


VADEMECUM OPERATIVO



5 - 6 - 7 APRILE 2022

ELEZIONI PER IL RINNOVO
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI



A cura del Dipartimento Università FGU GILDA-UNAMS Segreteria Nazionale Tel. & Fax 081.6580300 Via Port'Alba 11. - 80131 Napoli Email: fgu.universita@hotmail.com

Pec: coordinamento.nazionale@pec.csauniversitafgu.org

Sommario

	Pag.
Calendario delle procedure elettorali	3
Numero dei Delegati R.S.U. da eleggere	4
Le Principali Novità del Nuovo Accordo Quadro del 16 novembre 2021 Artt. 6-7-8-9-18-34 Chi può fare che cosa	
Cosa deve fare il PRESENTATORE di lista	. 11
Cosa deve fare la Commissione Elettorale	. 12/13
Consigli pratici	14/15
Mod.1 Richiesta dati (elenco del personale) per elezioni RSU	16
Mod.2 Elenco dei candidati	17
Mod.3 Delega a presentare la lista dei candidati	18
Mod.4 Firme sottoscrittori	19/20
Mod.5 Presentazione documentazione Elezioni RSU 2022	21
Mod.6 Accettazione a nomina di membro della Commissione Elettorale e rinuncia alla candidatura	. 22
Mod.7 Dichiarazione di Accettazione di candidatura per le Elezioni RSU	. 23
Mod.8 Nomina Scrutatori per le Elezioni RSU 2022	24
Mod.9 Ricorso Commissione Elettorale	. 25
Mod.10 Ricorso Comitato dei Garanti	26
Riparto e attribuzione dei seggi	27/28
Ulteriori precisazioni circa la modalità del voto	. 29
TABELLA esemplificativa (art.17 del Regolamento)	. 30

Calendario delle procedure elettorali

Le RSU attualmente in carica a prescindere dalla data di costituzione, decadranno l'8 aprile 2022.

La procedura elettorale seguirà il seguente calendario:

La procedara erectorare segui	
lunedì 31 gennaio 2022	Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali econtestuale inizio della procedura elettorale
martedì 1° febbraio 2022	Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate.
giovedì 10 febbraio 2022	Primo termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
mercoledì 16 febbraio 2022	Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
venerdì 25 febbraio 2022	Termine per la presentazione delle liste elettorali
giovedì 24 marzo 2022	Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
martedì 5 aprile 2022	VOTAZIONI
mercoledì 6 aprile 2022	VOTAZIONI
giovedì 7 aprile 2022	VOTAZIONI
venerdì 8 aprile 2022	SCRUTINIO
8 -14 aprile 2022	Affissione risultati elettorali da parte della Commissione
19-27 aprile 2022	Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'Aran per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sitodell'Agenzia.

Numero dei DELEGATI R.S.U. da eleggere Amministrazioni Pubbliche

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'ACQ del 16 novembre 2021, deve essere composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale dell'Amministrazione, secondo la seguente TABELLA:

a) nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: tre componenti;
 b) nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: tre componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
 c) nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano tre componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

Per Esempio:

laddove la RSU sarà di 6 componenti, i candidati potranno essere al massimo 8.

Le Principali Novità del Nuovo Accordo Quadro sottoscritto il 16 novembre 2021

Art. 6 - (Elettorato attivo) hanno diritto al voto i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, **in servizio alla data di inizio dalla procedura elettorale**, (annuncio) il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi. Ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione.

Art. 7 - comma 4 (Elettorato passivo)

Possono candidarsi anche i dipendenti in:

Assegnazione provvisoria, assegnazione temporanea, in utilizzazione ecc.

Purché risultino in servizio per tutta la durata della procedura elettorale (dall'annuncio al giorno delle elezioni)

Art.9 - comma 4 (durata e sostituzione nell'incarico)

Il componente RSU decade in caso di assenza superiore a 6 mesi, ma solo nel caso in cui i presenti siano meno del numero minimo necessario al funzionamento della RSU. (vedi dichiarazione congiunta n.1)

Art.18 - comma 1 (procedura per la presentazione delle liste)

La candidatura si acquisisce mediante accettazione da parte del candidato (modello 1) L'accettazione della candidatura prevede l'obbligo di allegare copia del documento di riconoscimento del candidato.

Art.18 - comma 12 (procedura per la presentazione delle liste) È possibile presentare le liste, oltre che a mano, anche a mezzo <u>PEC</u>



Art.18 - comma 13 (procedura per la presentazione delle liste)

Per presentare le liste a mezzo PEC è necessaria la sottoscrizione con firma digitale

Art.34 - comma 5 (comitato dei garanti)

In caso di controversie il pronunciamento del comitato dei garanti diventa vincolante

Dichiarazione n. 1 congiunta

Si riportano integralmente gli articoli 6 - 7 - 8 - 9 - 18 - 34 e la dichiarazione congiunta n.1 del nuovo ACQ sottoscritto il 16 novembre 2021

Art. 6

Elettorato attivo

- 1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione.
- 2. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali e il primo giorno della votazione ha diritto di voto nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.
- 3. Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attività su due

o più istituzioni esercita l'elettorato attivo nella sede di titolarità o, se a tempo determinato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, se con orario della stessa entità, in quella che gestisce il contratto.

4. Il diritto di voto si esercita in un'unica sede. È sempre compito delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.

Art. 7

Elettorato passivo

- 1. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 18 (Procedura per la presentazione delle liste), siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.
- 2. Per le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 3, sono altresì eleggibili i dipendenti atempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi ed in ogni caso non si concluda prima del 31 dicembre dell'anno in cui si procede al rinnovo della RSU.
- 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione oltre ai dipendenti di cui al comma 1, sono altresì eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità.
- 4. I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica) esercitano l'elettorato passivo:
 - a) presso l'amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai commi 2 e 3. Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
 - b) presso l'amministrazione/ sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui alla lettera a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.
- 5. Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'amministrazione/sede di appartenenza.
- 6. Nelle amministrazioni di nuova istituzione, ove alla data dell'inizio delle procedure elettorali risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, allo stesso è riconosciuto anche l'elettorato passivo nell'amministrazione ove presta servizio in comando purché abbia tale requisito nell'amministrazione di provenienza e quest'ultima rientri tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 rappresentate dall'Aran.
- 7. Non sono, in ogni caso, candidabili:
 - a) i presentatori di lista;
 - b) i membri della Commissione elettorale;
 - c) i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

Art. 8

Incompatibilità

1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

Art. 9

Durata e sostituzione nell'incarico

- 1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
- 2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
- 3. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet dell'amministrazione.
- 4. Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all'art. 8 (Incompatibilità), in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU. Il componente RSU decade, inoltre, nell'ipotesi di assenza continuativa dall'ufficio superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto all'art. 4 (Numero dei componenti). In tali casi l'amministrazione informa la RSU la quale ne dà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet dell'amministrazione.
- 5. La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4 (Numero dei componenti), con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
- 6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la RSU comunica all'amministrazione ed ai lavoratori il nominativo del componente subentrante o, nell'ipotesi di cui al comma 5, la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU.
- 7. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi 4,5 e 6, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale nel primo caso invita i componenti della RSU rimasti in carica a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.
- 8. La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione deve essere rieletta entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure di cui all'art. 16 (Modalità per indire le elezioni) entro cinque giorni da quest'ultima.
- 9. Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di cui al comma 8, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non dimessisi o non decaduti ai sensi del comma 4, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

In relazione a quanto previsto al comma 4 dell'art. 9 (Durata e sostituzione nell'incarico), le parti precisano che la decadenza del componente è finalizzata ad evitare che la sua assenza prolungata comporti l'impossibilità, per la RSU stessa, di poter assumere decisioni. Per tale motivo, la stessa opera solo qualora i componenti effettivamente presenti siano meno del numero minimo necessario per il funzionamento della RSU.

Art. 18

Procedura per la presentazione delle liste

- 1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali) acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo dell'apposito modello 1 (allegato 1) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.
- 2. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della Commissione elettorale.
- 3. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 19 (Commissione elettorale), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, invita con atto scritto il lavoratore interessato ad optare, entro un termine assegnato, per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.
- 4. Non è necessario che il candidato sia iscritto o debba iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
- 5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
- 6. Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU. Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista viene così determinato:
 - a) nelle amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti;
 - b) nelle amministrazioni/sedi RSU con più di 2.000 dipendenti: 40 più 1'1% del numero di dipendenti che eccedono i 2.000. In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme.
- 7. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
- 8. Il presentatore di lista che sia dipendente dell'amministrazione sede di elezione RSU può anche essere tra i firmatari della stessa laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.
- 9. Ogni lista ha un solo presentatore che può essere un dirigente sindacale (aziendale, territoriale, nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata ovvero un dipendente delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata alla lista.
- 10. Le liste devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 9 all'ufficio dell'amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale se questa è già stata costituita.
- 11. La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (allegato 2). La firma del presentatore della lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge, salvo il caso di cui al comma 12. Il presentatore della lista garantisce sull'autenticità delle firme di cui al comma 6 apposte sulla stessa dai lavoratori.
- 12. In alternativa a quanto previsto al comma 11, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nel

caso di amministrazione articolata su più sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC, l'invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale.

- 13. Nelle ipotesi di cui al comma 12, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l'autenticità nella forma e nei contenuti. I file ricevuti vengono inoltrati dall'amministrazione alla Commissione elettorale all'indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato.
- 14. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata.

Art. 34

Comitato dei garanti

- 1. Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
- 2. Tale Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in quanto le stesse si contendono uno o più seggi.
- 3. Laddove il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale il Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il Presidente della Commissione elettorale sia espressione dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sarà sostituito da un altro membro della Commissione stessa.
- 4. Il Comitato si insedia presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
- 5. Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale.

Chi può fare e che cosa					
	Presentatore di lista	Candidato elettorato passivo (candidatura)	Componente della Commissione elettorale	Scrutatore	Elettore (elettorato attivo)
Chi può essere?	- Un dipendente che non sia candidato - Un dirigente sindacale esterno - Un esterno incaricato dal sindacato con delega scritta	- Un dipendente a tempo indeterminato. - Un dipendente a tempo determinato, in servizio alla data di inizio dalla procedura elettorale, il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi	- Un dipendente dell'Ateneo/ Azienda che NON sia candidato	- Un dipendente dell'Ateneo/ Azienda che NON sia candidato	- Un dipendente a tempo indeterminato. - Un dipendente a tempo determinato, in servizio alla data di inizio dalla procedura elettorale, (annuncio) il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi
Svolge l'attività in orario di servizio?	Si, se dipendente	 No, durante le elezioni. Si, se eletto, usufruirà dei permessi sindacali 	- Si dal giorno dell'insediamento fino alla conclusione delle procedure elettorali, negli orari coincidenti i lavori della commissione	- Si, dal giorno precedente le elezioni fino al giorno successivo.	- Si, il voto si esprime anche in orario di lavoro
Cosa può fare?	- Sottoscrivere la lista se è dipendente dell'Ateneo/Azienda	- Candidarsi - Sottoscrivere la lista	- Sottoscrivere la lista	- Sottoscrivere la lista	- Candidarsi - Sottoscrivere la lista
Cosa NON può fare?	- essere membro di commissione elettorale - essere candidato - essere designato come scrutatore	- il presentatore di lista	- Candidarsi nella lista	- Candidarsi nella lista	- Sottoscrivere più di una lista - Candidarsi in più liste
Deve essere iscritto o iscriversi al sindacato?	Non necessariamente, ma è naturalmente consigliabile	Non necessariamente	Non necessariamente	Non necessariamente	Non necessariamente

Cosa deve fare il Presentatore di Lista

- 1. **Dal 1º febbraio 2022** chiedere all'Ateneo/Azienda i dati dell'elettorato attivo (vedi modulo di richiesta a pag. 11).
- 2. **Dal 1º febbraio 2022** verificare il numero minimo delle firme necessarie a validare la lista e predisporre la raccolta firme sul modulo apposito.
- 3. **Dal 1° al 25 febbraio 2022** consegnare all'ufficio Relazioni Sindacali o alla Commissione Elettorale già insediata, la lista dei candidati con le relative firme di sostegno. A garanzia dell'autenticità delle stesse, apporre in calce la propria firma alla presenza del funzionario che la autentica con **controfirma**. **L'amministrazione non può rifiutarsi di autenticare la firma** rimandando ad altri questo compito. **Nuovo ACQ del 16/11/2021 Art.18 comma 12 (procedura per la presentazione delle liste)** È possibile presentare le liste, oltre che a mano, anche a mezzo **PEC**. È **opportuno che tutte le sedi si dotino di un dispositivo per la firma <u>digitale</u>**
- 4. Consegnare il Logo **FGU GILDA-UNAMS** su supporto informatico.
- 5. La lista presentata per prima in ordine di tempo comparirà per prima anche nei manifesti elettorali.
- 6. Comunicare il proprio componente per la Commissione elettorale (vedi modulo a pag.17). Non è obbligatorio, anche se auspicabile, disporre di un collega che lo faccia.
- 7. Nominare uno scrutatore per seggio, non oltre le 48 h. dal voto (vedi modulo a pag. 19). Non è obbligatorio, anche se auspicabile, disporre di un collega che lo faccia (uno scrutatore per ogni seggio stabilito dalla Commissione Elettorale)
- 8. Tenere i rapporti con la Commissione elettorale ed accertarsi che non vi siano ostacoli formali alla lista presentata. Eventualmente, provvedere a risolvere in tempo utile le eventuali incongruenze. Vige la regola del buon senso e del consentire la possibilità di integrare o correggere eventuali lacune.
- 9. Si può fare ricorso alla Commissione elettorale e al Comitato dei Garanti presso la Direzione Provinciale del Lavoro (vedi modulo a pag. 21).

Cosa deve fare la Commissione Elettorale

- 1. Dal 1° febbraio 2022, in ogni ateneo-azienda si attiva l'ufficio elettorale, di solito presso l'ufficio delle Relazioni Sindacali. L'ufficio elettorale ha il compito di raccogliere i nominativi dei rispettivi componenti la Commissione Elettorale, uno per ogni lista.
- 2. Al raggiungimento del terzo componente la Commissione Elettorale, la stessa si può già insediare. È compito dell'ateneo-azienda darne comunicazione formale ai rappresentanti delle prime tre liste. Da questo momento in poi, sarà la Commissione Elettorale a gestire le procedure elettorali e quindi accettare le successive liste presentate. L'ammissione della lista è compito esclusivo della Commissione. L'amministrazione non ha alcuna competenza in merito ne può esprimere pareri.
- 3. Oltre ai primi 3 componenti, i successivi componenti designati dalle liste a far parte della Commissione sono integrati automaticamente tra il **10** ed il **16** febbraio **2022**.
- 4. Farsi consegnare dall'ateneo-azienda ogni comunicazione pervenuta in precedenza all'insediamento della Commissione.
- 5. L'orario di chiusura del termine ultimo per presentare le liste, coincidente con l'orario di chiusura dell'ufficio predisposto.
- 6. Certificare l'orario di accettazione delle singole liste in base al quale predisporre l'ordine di precedenza della lista sulla scheda elettorale e sui manifesti elettorali.
- 7. Verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste.
- 8. Definire il numero e la dislocazione dei seggi elettorali e gli orari di apertura e chiusura, previa pubblicità con affissione all'albo dell'azienda.
- 9. Raccogliere le richieste di designazione degli scrutatori.
- 10. Eleggere il Presidente.
- 11. Acquisire dall'ateneo-azienda l'elenco generale degli elettori.
- 12. Verificare l'ammissibilità delle liste e dei loro candidati.
- 13. Esaminare e decidere sui ricorsi di ammissibilità delle liste e delle candidature in prima istanza. In caso di rilevazione di difetti formali nella presentazione delle liste, consentire la regolarizzazione, assegnando in forma scritta un termine congruo per provvedervi.
- 14. Predisporre i manifesti elettorali ed affiggerli all'albo almeno 8 giorni prima delle elezioni.
- 15. Definire i luoghi dei seggi elettorali con l'attribuzione dei relativi elettori.
- 16. Predisporre il modello della scheda elettorale e la successiva stampa da parte dell'azienda.
- 17. Distribuire il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.
- 18. Predisporre l'elenco dei votanti per ciascun seggio.
- 19. Nominare i presidenti di seggio e gli scrutatori.
- 20. Organizzare e gestire le operazioni di scrutinio.
- 21. Raccogliere i dati parziali di ciascun seggio e farne il riepilogo generale.
- 22. Verificare il raggiungimento del quorum prima di procedere all'apertura delle urne.
- 23. Redigere e sottoscrive i verbali delle operazioni elettorali.
- 24. Assegnare i seggi e proclamare gli eletti dandone comunicazione ai dipendenti, all'ente-azienda ed alle rispettive organizzazioni sindacali.
- 25. Affiggere per **5** giorni i risultati elettorali.

- 26. Decorsi **5** giorni dall'affissione, se non vi sono ricorsi, l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione ne dà atto nel verbale finale definitivo.
- 27. Se vengono presentati ricorsi entro i **5** giorni di affissione dei risultati, li esamina entro **48** ore inserendo l'esito nel verbale. Copia del verbale definitivo e dei verbali di seggio sono trasmessi all'ente-azienda e alle organizzazioni sindacali entro 48 ore dalla chiusura delle operazioni elettorali.
- 28. L'ente-azienda invierà il verbale conclusivo, comprensivo della copia della scheda elettorale, all'ARAN entro 5 giorni dalla consegna. La Commissione elettorale deve verificare che l'ente-azienda abbia ottemperato a tale compito.
- 29. Eventuali errori materiali contenuti nel verbale trasmesso all'ARAN dovranno essere rettificati e sottoscritti dal Presidente e dai Componenti la Commissione Elettorale.
- 30. Sigillare e conservare per almeno **3 mesi** in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali).
- 31. Le decisioni della Commissione Elettorale possono essere impugnate **entro 10** giorni presso il Comitato dei Garanti.

Consigli pratici

- 1. Ove si verifichino difficoltà circa la presentazione della lista, l'incarico per la presentazione della stessa può essere demandata ad un dirigente della FGU di altro settore (scuola, ricerca, sanità)
- 2. È bene riempire il più possibile le liste che presenteremo con candidati che rappresentino la maggior parte dei Dipartimenti Universitari e delle Unità Operative dell'Azienda. In questo modo i colleghi sono più stimolati a recarsi al voto per votare il loro collega di lavoro. Per il numero massimo di candidati da presentare vedi la **tabella apposita a** pagina **4**.
- 3. Prevedere di raccogliere sempre un numero di firme superiore al minimo richiesto (vedi pagina 10) perché capita spesso che alcune firme vengano invalidate perché presenti in più di una lista oppure perché il firmatario non risulta essere dipendente dell'azienda. (fa fede l'elenco dati dell'elettorato attivo da richiedere per tempo all'Ateneo)
- 4. È sempre bene che vi sia un componente della **FGU GILDA-UNAMS** all'interno della Commissione elettorale che spinga affinché gli orari di apertura dei seggi siano compatibili con quelli dei cambi turno, **là dove si presta servizio su più turni nelle 24h**. Pertanto, si deve consentire ai colleghi del turno smontante notte di poter votare senza attendere troppo l'apertura del seggio, così come la possibilità per i colleghi che smontano dal turno pomeridiano di poter trovare il seggio aperto per votare dopo lo smonto turno. **Bisogna insistere che gli orari di apertura dei seggi non discriminino i turnisti rispetto ai giornalieri.**
- 5. Per i motivi di cui al precedente punto 3, il seggio dovrebbe essere aperto per esempio, dalle ore, 08,00 alle 18,00 e quindi necessitare di 2 scrutatori per ogni lista, uno per il primo turno ed uno per il secondo turno.
- 6. Ogni seggio elettorale deve avere un Presidente, nominato dalla Commissione Elettorale, e uno scrutatore per ogni lista. Quest'ultimo requisito non è indispensabile ma fortemente consigliato.
- 7. I seggi elettorali devono essere ubicati in locali che possano essere chiusi e tutte le chiavi devono essere consegnate al Presidente del seggio.
- 8. Essere sempre presenti dall'inizio delle operazioni.
- 9. L'urna deve essere solida, capiente ed avere una unica apertura. Sigillare tutte le eventuali aperture con il nastro e <u>firmare a cavallo tra il nastro e l'urna e fissare l'urna al tavolo</u>. Tra la chiusura del seggio e la riapertura e poi tra la chiusura del seggio e lo scrutinio, l'urna deve essere conservata sotto la responsabilità dell'amministrazione, che deve individuare un funzionario per tale compito e ogni volta che si chiude il seggio deve essere sigillata anche la fessura per l'introduzione delle schede con il nastro firmato.
- 10. Le schede elettorali sono fornite dall'Ateneo/Azienda e occorre controllare che non siano alterate. E' bene che almeno uno dei 3 scrutatori che validano la scheda, utilizzi una penna colorata, per impedire che si possano fare fotocopie spacciandole per schede valide.
- 11. Durante le operazioni di voto, evitare che nel seggio si affollino molte persone, allontanare gli estranei per scongiurare momenti di confusione. Gli elettori/elettrici debbono firmare sull'elenco del personale, presente nel seggio, per attestare l'avvenuta partecipazione al voto. Controllare ogni tanto, e comunque alla fine della giornata, che le firme corrispondano alle schede votate (è importante contare le schede rimaste).
- 12. Durante lo scrutinio, accertarsi che il numero dei votanti (risulta dall'elenco firmato) corrisponda alle schede votate e verbalizzare il tutto. Accertarsi che nei pressi dell'urna non vi siano penne, matite, ecc. e che non ci siano persone che possano toccare le schede prima della verifica del voto. Lo scrutatore della **FGU GILDA-UNAMS** deve stare tra coloro che aprono le schede e comunque in posizione utile per verificare l'apertura delle stesse. **Alla fine dello spoglio pretendere una copia del verbale dal Presidente.**

- 13. A differenza dalle elezioni politiche, nei giorni delle votazioni, non è preclusa la propaganda elettorale, purché sia fatta lontana dal seggio elettorale. Quindi è possibile distribuire i volantini all'ingresso dell'Ateneo /Azienda, ai cambi turno e fare propaganda negli uffici e nei reparti.
- 14. Convincere gli/le iscritti/e a portarsi al voto un collega anche se non è iscritto alla FGU GILDA-UNAMS

Numero di firme necessarie per presentare la lista Amministrazioni Pubbliche

2%

Amministrazioni fino a 2.000 dipendenti

1% max 200 Amministrazioni oltre i 2.000 dipendenti



FGU U N A M S
Segreteria di Ateneo/Azienda di
Al Direttore Generale
Oggetto: richiesta dati per elezioni RSU
La presente nota per comunicare che la scrivente organizzazione sindacale, secono quanto previsto dalla normativa vigente per le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, parteciperà alle elezioni RSU 2022.
Al fine di adempiere alle incombenze formali, ma soprattutto per gli aspe organizzativi, chiediamo di fornirci i dati aggiornati di seguito riportati:
1) Numero dei dipendenti del comparto assunti a tempo indeterminato e determinato
2) Elenco dei dipendenti del comparto a tempo indeterminato e determinato suddivis per categoria, posizione economica, profilo professionale, struttura e unità operativa
È richiesto l'invio dei dati in formato Excel al seguente indirizzo e-mail:
RingraziandoVi anticipatamente, si porgono distinti saluti.
II Segretario FGU GILDA-UNAMS Dipartimento Università Firma



Segreteria	di	Ateneo	/Azienda	di	
Jegiciena	MI.	AICHCO	ALICHAA	u	

Elezioni R.S.U. aprile 2022

Elenco	dei	candidati	della	seguente	lista	FGU GIL	DA-U	VAMS	per
l'Ateneo/Azio	enda				,	dipendenti	del	mede	simo
Ateneo/Azien	da, n	elle person	e e neli	l'ordine se	guenti	i:			

	Cognome	Nome	Matricola	Sede di appartenenza
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
14 15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24 25				
25				
26 27				
27				
28				
29				
30				



	ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
	Università
	di
OGGETTO: delega a presentare la lista l'elezione della RSU.	dei candidati FGU GILDA-UNAMS per
II/La sottoscritto/a Ateneo/Aziendale della FGU GILDA-UNAMS d	_
DELE	EGA .
il/la signor/a	a presentare la lista
dei candidati FGU GILDA-UNAMS per l'elezion	ne della RSU, nell'università in indirizzo.
Distinti saluti.	
Data,	
II Se	egretario FGU GILDA-UNAMS Dipartimento Università
Firma	



Segreteria di Ateneo/Azienda di	Segreteria	di Ateneo	/Azienda di	i i
---------------------------------	------------	-----------	-------------	--------

FIRME DEI DIPENDENTI SOTTOSCRITTORI LISTA FGU GILDA-UNAMS

	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
<i>31 32</i>			
32			

33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
	•	e identificati con un document in lettere)
	AUTENTICA	A FIRMA DA PARTE DELL'	'AMMINISTRAZIONE
	110121(1101		
Io	sottoscritto/a		, in qualità di
att	esto che il/la Sig./ra (<i>prese</i> r	ntatrice della lista FGU GILDA	A-UNAMS)
			*1
			il
ide	entificato/a con documento	(indicare tipo di documento)	
n°	rilasciato d	a	
il		ha apposto la firma in mia	presenza.
			•
	li		_
		(timbro, firma per esteso e quali	lifica di chi procede all'autentica di firma)



Segreterio	a di Ateneo/Azienda di
	All'Ufficio Relazioni Sindacali dell'Ateneo
	Alla Commissione Elettorale RSU
Ogge	etto: Presentazione documentazione Elezioni RSU 2022
Con	riferimento alle Elezioni RSU 2022, unitamente alla presente si allega:
✓	N° tabulati firme sottoscrittori della lista dei candidati alla elezione RSU
	Denominata FGU GILDA-UNAMS per un totale di n° firme;
\checkmark	Il Logo FGU GILDA-UNAMS
✓	Una lista di N° Candidati FGU GILDA-UNAMS
	Il Rappresentante di lista

RICEVUTA DI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE RSU 2022

(Firma del Presidente della Commissione Elettorale RSU)



Segreteria di Ateneo/Azienda di
All'Ufficio Relazioni Sindacali dell'Ateneo
Alla Commissione Elettorale RSU
Oggetto: Accettazione a nomina di membro della Commissione Elettorale e rinuncia alla candidatura.
l sottoscritto
DICHIARA
di accettare la nomina di cui sopra e di rinunciare alla propria candidatura per le elezioni RSU.
Firma
Per Ricevuta
Firma
Data



Segreteria di Ateneo/Azienda di
Alla Commissione Elettorale RSU
Ateneo/Azienda
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA PER LE ELEZIONI RSU
II/la sottoscritto
nato/a il a
dipendente dell'Ateneo / Azienda
matricola con profilo di
in servizio presso il Dipartimento
ufficio
Unità operativa di:
DICHIARA
di accettare la candidatura per la lista denominata FGU GILDA-UNAMS per le elezioni delle RSU previste per i giorni 5 - 6 - 7 aprile 2022.
li
In fede
Firma

*Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità



— Segr	eteria di Ateneo/Azienda	di			
	Alla Commissione Elettorale RSU Ateneo/Azienda				
	Oggetto: Con la presente si com		crutatori per le El		
	COGNOME	NOME		MATRICOLA	SEGGIO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	li				'
	II Segretario FGU GILDA-UNAMS Dipartimento Università				
	Firma				



FGUUNAMS
Segreteria di Ateneo/Azienda di
Al Presidente della Commissione Elettorale RSU Ateneo/Azienda
Oggetto: Ricorso Commissione Elettorale
La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Regolamento
per la disciplina dell'elezione della RSU, in quanto interessata avendo presentato la lista
elettorale denominata FGU GILDA-UNAMS , presenta formale ricorso per i seguenti motivi:
Chiede, pertanto, ai sensi del comma 3, dello stesso art. 18, che la Commissione Elettorale si pronunci in merito entro 48 ore dal ricevimento della presente.
li
Il Segretario FGU GILDA-UNAMS Dipartimento Università

Firma



Segreteria di Ateneo/Azienda di

	Direzione Provinciale del Lavoro
	di
Oggetto: Ricorso Comitato	o dei Garanti
in quanto interessata, avendo presentat presso l'Ateneo /Aziendanegativo presso la locale Commissione ricorso per i seguenti motivi:	egolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, co la lista elettorale denominata FGU GILDA-UNAMS e a seguito di ricorso con esito e Elettorale (che si allega in copia), presenta formale
Chiede, pertanto, ai sensi del comma 3 pronunci in merito entro 10 giorni dal ric	3, dello stesso art. 19, che il Comitato dei Garanti si cevimento della presente. comitato dei Garanti in propria rappresentanza è il/la
Sig./ra	, con recapito
FGU GILDA-UNAMS	
presso	
Via	CAP
Località()
Luogo, data	
	II Segretario FGU GILDA-UNAMS Dipartimento Università
	Firma

Al Presidente del Comitato dei Garanti

Riparto e attribuzione dei seggi

Ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- 1) definizione del quorum
- 2) ripartizione dei seggi alle liste
- 3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti

Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'ACQ del 16 novembre 2021, deve essere composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale dell'Amministrazione, secondo la seguente TABELLA:

a) nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: tre componenti;
 b) nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: tre componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
 c) nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano tre componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

Per Esempio:

laddove la RSU sarà di 6 componenti, i candidati potranno essere al massimo 8.

Ove non siano stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento alla tabella sovrastante. Ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti", è compito della commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati). A tal fine occorre calcolare il relativo quorum facendo riferimento al numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

In sintesi:

- 1 il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;
- 2 il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);
- 3 i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono

ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.

Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo determinato non avente diritto al voto) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè 119: 3 = 39,666 = QUORUM

LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all'esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 48

lista n. 2 voti validi 46

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 11

totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333

lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000

totale voti validi 117 In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55

lista n. 2 voti validi 40

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 10

totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 15,333

lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 0,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000

totale voti validi 117

Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti. A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista.

Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti.

Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti. Anche in questo caso, comunque, il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'Aran dall'amministrazione.

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni "seggi assegnati" e "seggi attribuiti" coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai "seggi assegnati".

Ulteriori precisazioni circa la modalità di voto:

- 1) Se si appone la croce sul logo **FGU GILDA-UNAMS**, più la/le preferenze al/ai candidato/i (cognome e nome): **VOTO VALIDO**
- 2) Mancanza della croce sul logo **FGU GILDA-UNAMS** ma si scrive la preferenza al/ai candidati (cognome e nome): **VOTO VALIDO ANCHE PER LA LISTA**;
- 3) Se si appone la croce sul logo **FGU GILDA-UNAMS** e la preferenza ad un candidato di altra lista: **È VALIDO SOLO IL VOTO DI LISTA**
- **4)** Mancanza della croce sul logo **FGU GILDA-UNAMS** e preferenza ad un candidato di altra lista: **SCHEDA NULLA**;
- 5) La croce sul logo FGU GILDA-UNAMS ma nel caso in cui vi fossero cognomi uguali e non viene riportato anche il nome del candidato: È VALIDO SOLO IL VOTO DI LISTA

TABELLA

* art.17 del Regolamento - Accordo Quadro del 7/08/98

Esempio di Elezioni in Amministrazione con 1260 dipendenti

Numero di firme necessarie per la presentazione di liste ai sensi dell'art.4 del Regolamento

$2 \% di 1260 \rightarrow 26$

Validità delle elezioni ai sensi dell'art.2 del Regolamento metà più uno degli aventi diritto $(1260 / 2 + 1) \rightarrow 630$

Calcolo dei seggi da assegnare ai sensi dell'art.4 del Regolamento

Dipendenti		
da	а	seggi
0	200	3
201	500	+3
501	800	+3
801	1100	+3
1101	1260	+3
Totale		15

Calcolo del quorum richiesto per l'assegnazione del seggio Numero votanti / seggi da assegnare 1260/15= QUORUM 84

Ipotesi di risultati elettorali e conseguente ripartizione dei seggi

Lista	Voti	Quorum	Seggi	Resti	Seggi	TOTALE
Α	450	84	5	35,7	0	5
В	290	84	+3	45,2	0	3
С	380	84	+4	52,4	1+	5
D	140	84	+1	66,7	1+	2
TOTALE	1.260		13		2	15

* Art. 17 Attribuzione dei seggi -Accordo Quadro del 7/08/98

- 1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
- 2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.
- 3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.